

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RIZ e RUBNER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1987

Norme in favore delle lavoratrici madri e delle casalinghe

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge i presentatori intendono colmare una lacuna nell'ambito della tutela previdenziale e pensionistica dei lavoratori.

I lavoratori, sia autonomi che dipendenti, hanno il diritto, così come il dovere, di contribuire alle spese di accantonamento ai fini pensionistici conseguendo così il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità. Totalmente diversa, invece, è la situazione delle casalinghe e madri, la cui attività non è attualmente considerata dalla legge come attività lavorativa e, pertanto, è esclusa dalle previdenze sociali. Il loro lavoro nell'ambito della famiglia, che ha un autentico rendimento economico, nonchè il loro impegno per l'educazione e la formazione dei figli, pur essendo

ambidue attività di preminente interesse sociale, non sono tuttora considerati attività parificate ai servizi di interesse pubblico. Ne consegue che la donna non è in grado di decidere liberamente quando lavorare fuori casa o quando in famiglia per essere vicina ai propri figli negli anni della crescita.

La legislazione pensionistica vigente prevede che la donna rimanga in servizio per un minimo di anni al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. Qualora ritorni in famiglia, anche solamente per un breve periodo, essa non risulterà più assicurata presso l'istituto previdenziale al quale si era iscritta.

Il presente disegno di legge prevede la possibilità di assicurazione pensionistica autonoma e volontaria da parte delle casalinghe e madri.

L'articolo 1 prevede che la madre possa fruire, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela delle madri, della possibilità di dedicarsi all'educazione dei propri figli per tre anni con pieno riconoscimento di questo periodo ai fini pensionistici. Tale normativa è già in vigore dal 1981 per i dipendenti della provincia autonoma di Bolzano, della regione Trentino-Alto Adige e dei comuni della regione. Si può dire senz'altro che le esperienze acquisite in questi sei anni sono da considerarsi positive tanto per le madri e le loro famiglie quanto per le relative amministrazioni.

L'articolo 2 prevede la riduzione dei contributi per l'assicurazione volontaria ai fini pensionistici nel caso di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro. Stabilisce che la madre con figli di età inferiore ai sei anni può passare, se vuole, alla contribuzione volontaria, che in tal caso ammonterà ad un quarto dell'importo contributivo previsto dell'articolo 2 della legge n. 537 del 1981. Si intende con ciò agevolare quelle madri di famiglia che non sono in grado di sostenere l'onere della contribuzione volontaria perchè la loro famiglia dispone di un solo reddito. Si rammenta che negli ultimi anni i contributi per l'assicurazione volontaria sono aumentati in modo tale che tante mogli di lavoratori non sono in

grado di reperire i necessari mezzi per i versamenti.

L'articolo 3 prevede l'introduzione, anche in Italia, di un assegno a favore delle madri per la loro attività educativa nei confronti dei figli. Tali assegni sono già previsti in altri Stati europei a favore delle madri che si dedicano esclusivamente alla famiglia, e con essi si intende ricompensare l'attività da esse prestata a favore dei figli. Lo Stato parifica, in tal modo, il loro lavoro a quello di tutti gli altri, nei confronti dei quali si trova a spendere miliardi sia in difesa o per la riconversione dei posti di lavoro, sia per la creazione di nuovi posti.

L'articolo 4 modifica la legge sulla pensione sociale, disponendo che alle donne casalinghe, che abbiano compiuto l'età di sessantacinque anni senza aver acquisito il diritto ad una pensione di vecchiaia, spetti una pensione sociale, a prescindere dal reddito del coniuge, garantendo con ciò alle stesse il minimo indispensabile per una serena ed indipendente vecchiaia.

Il presente disegno di legge è già stato presentato nella precedente IX legislatura presso la Camera dei deputati, ove recava il n. 4536. Dato che per lo scioglimento anticipato delle Camere esso non è stato portato ad approvazione definitiva, i senatori proponenti lo ripresentano in questa X legislatura al Senato della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale femminile, i vedovi con prole a carico ed il personale celibe separato o divorziato con prole convivente affidata ed a carico, che prestano la loro opera alle dipendenze di datori di lavoro pubblici o privati, sono, in aggiunta ai periodi di astensione dal servizio obbligatorio e facoltativo, previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche, collocati, a domanda, in aspettativa senza assegni per una durata minima di un anno e massima di due anni per ogni figlio, da usufruire, in unica soluzione, entro il quinto anno di età del medesimo.

2. Le relative prestazioni sociali ed assicurative sono a carico dello Stato, salvo quelle relative a regioni, province e comuni ed unità sanitarie locali, che sono a carico di tali enti.

Art. 2.

1. Qualora, per il sopraggiungere di figli, il personale femminile interrompa o cessi il rapporto di lavoro che ha dato luogo all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modifiche, esso può, a sua scelta, mantenere i diritti derivanti da tale rapporto assicurativo, ovvero può conseguire i requisiti per il diritto alla pensione, mediante versamento volontario dei contributi di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, e ciò indipendentemente dalla durata dell'effettiva contribuzione prevista dalla legge 18 febbraio 1983, n. 47.

2. Il beneficio può essere goduto, nei limiti in cui vi sia prole affidata e a carico di età inferiore ai sei anni, e può essere beneficiato per un periodo massimo di tre anni anche da coloro che usufruiscono dell'aspettativa senza gli assegni previsti dal precedente articolo 1.

3. L'importo minimo della retribuzione set-

timanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, è ridotto, a tali fini, ad un quarto.

Art. 3.

1. Per ogni figlio, fino all'età di tre anni, lo Stato corrisponde, al genitore che provvede alla sua educazione, un assegno ai fini educativi di lire 200.000 mensili.

Art. 4.

1. Alle donne casalinghe, residenti nel territorio nazionale, che abbiano compiuto l'età di sessantacinque anni, e che non dispongano di redditi propri sufficienti per soddisfare i bisogni essenziali di vita, è corrisposta, a domanda, una pensione sociale non reversibile, a carico dello Stato, il cui ammontare è stabilito, di anno in anno, con regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante inserimento di apposito capitolo nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1988.